



Provincia di Lecco

## **DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE**

**N° 96 del 06 Agosto 2021**

**OGGETTO: SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI  
DELL' ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL  
DECRETO MINISTERIALE (GIUSTIZIA) 26 MARZO 2001 – APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO**

OGGETTO: SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE (GIUSTIZIA) 26 MARZO 2001 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 159 del 22.07.2014, in tema di attività socialmente utili e di training on the job è stata approvata la Convenzione sottoscritta in data 28.07.2014 con il Tribunale di Lecco, per il triennio 2014/2017;
- con Decreto deliberativo n. 75 del 01.08.2017 è stata rinnovata la citata Convenzione con il Tribunale di Lecco per il triennio 2017/2020.

Visti:

- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- il D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace , a norma dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1999, n.468”;
- il Decreto Ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.54, comma 6, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”;
- il Decreto Ministeriale (Giustizia) 2 aprile 2001, n. 204 “Regolamento di esecuzione del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace”.

Considerato che l’ordinamento contempla l’ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità mediante lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Preso atto che il lavoro di pubblica utilità ha come oggetto prestazioni di lavoro disciplinate dal D.M. (Giustizia) del 26 marzo 2001, a favore di:

- organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- opere di tutela della flora e della fauna;
- manutenzione e nel decoro di ospedali o di beni del demanio;
- attività di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Rilevato che il sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia all’art. 2, comma 1, prevede che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presso le quali è possibile effettuare il lavoro di pubblica utilità.

Richiamato l’art. 54 del D.lgs. 274/2000 che stabilisce che il Giudice di Pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato.

Rilevato inoltre, che tali prestazioni rientrano nella finalità rieducativa della pena e costituiscono una misura per consentire un recupero sociale del soggetto condannato e al tempo stesso un mezzo per contribuire allo svolgimento di un servizio che possa contribuire al benessere della collettività di riferimento.

Considerato che la Provincia di Lecco è in grado di accogliere persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, per la realizzazione di attività non retribuita a favore della collettività presso le proprie sedi e/o lo svolgimento di funzioni in capo ai Settori della Provincia.

Considerato altresì che la Provincia di Lecco, ritiene utile da un punto di vista sociale, consentire ai soggetti condannati la possibilità di svolgere un'attività lavorativa come sanzione principale o sostitutiva.

Preso atto che la Provincia individua le prestazioni di pubblica utilità da far svolgere ai lavoratori che verranno assegnati dal Tribunale, come di seguito descritte in dettaglio:

- finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole e di custodia di musei;
- opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
- attività di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- altre prestazioni nei settori di impiego indicati nell'art. 2 comma 4 D.M. 88/2015.

Considerata la necessità di rinnovare la convenzione con il Tribunale di Lecco, approvata con Decreto deliberativo n. 75/2017, per garantire la continuità delle collaborazioni in atto, di cui alla convenzione citata, per il quinquennio 2021/2025;

Dato atto che la Provincia di Lecco, d'intesa con il Presidente del Tribunale di Lecco ha predisposto uno schema di *"Convenzione tra la Provincia di Lecco e il Tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell' art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, da svolgere presso gli uffici della Provincia di Lecco"*, composta da n. 8 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato), per l'utilizzo presso le proprie sedi e/o di lavoratori destinatari di sentenze o di decreti di condanna del Giudice di Pace con una validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2021/2023.

Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della Performance 2021/2023.

Vista la l. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visto in particolare l'art. 1 – commi 55 e 66 della citata l. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.

Visto altresì l'art. 1 - comma 85 della l. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta.

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'Impiego, circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale Vicario circa la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato quale parte integrante e sostanziale.

## **DECRETA**

1. Di approvare per i motivi indicati in premessa, l'allegato schema di Convenzione con il Tribunale di Lecco per il quinquennio 2021/2025, costituito da n. 8 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato), per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, presso gli uffici della Provincia di Lecco.
2. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Di autorizzare il Presidente Avvocato Claudio Usuelli a sottoscrivere l'allegata convenzione con il Tribunale di Lecco.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
  - all'Albo on line della Provincia di Lecco
  - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto decretato, la Dott.ssa Cristina Pagano, Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'Impiego della Provincia di Lecco.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto, immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*Claudio Uselli*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.  
n.82/2005.